

Messaggio

numero

7524

data

18 aprile 2018

Dipartimento

TERRITORIO

Concerne

Approvazione del Piano di utilizzazione cantonale del Parco del Piano di Magadino, varianti Impianto di compostaggio d'importanza sovracomunale in località Pizzante, con esame dell'impatto sull'ambiente e stanziamento di un credito di 1'000'000.- franchi per la sua attuazione

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio vi sottoponiamo per approvazione le varianti al Piano di utilizzazione cantonale del Parco del Piano di Magadino inerenti l'impianto di compostaggio d'importanza sovracomunale in località Pizzante.

I. INTRODUZIONE

Sul territorio del Piano di Magadino è presente da decenni una piazza di compostaggio che svolge un'attività di interesse regionale, alla quale fanno riferimento numerosi utenti tra cui Comuni, ditte di giardinaggio e aziende forestali. La sua ubicazione è tuttavia in contrasto con la destinazione d'uso prevista dal Piano di utilizzazione cantonale del Parco del Piano di Magadino (zona agricola); questa situazione deve essere risanata dal punto di vista legale oltre che territoriale e ambientale. La chiusura dell'impianto, con lo smantellamento e il ripristino dell'area occupata dalla ditta Compodino SA, è già stata oggetto di una decisione di principio del Consiglio di Stato.

Il PUC del Parco del Piano di Magadino (PUC-PPdM), approvato dal Gran Consiglio il 18 dicembre 2014, ha tenuto conto di questa situazione e della strategia cantonale in materia di gestione dei rifiuti organici che andava consolidandosi. Nel rapporto di pianificazione approvato non si esclude in effetti la possibilità che il futuro impianto di compostaggio di valenza sovracomunale al servizio del comprensorio del Locarnese possa trovare ubicazione all'interno del Parco, nel caso in cui una tale ubicazione risultasse effettivamente la più adeguata e sostenibile in base agli approfondimenti del Piano di gestione dei rifiuti (PGR) e nell'ambito di una formale procedura pianificatoria di variante dello stesso PUC.

Nel 2013 il PGR è stato aggiornato su questi aspetti (cap. G Rifiuti organici); il Dipartimento del territorio ha condotto in quest'ambito lo studio di valutazione delle varianti dei siti potenziali degli impianti di compostaggio di valenza sovracomunale in funzione delle esigenze tecniche, ambientali e territoriali. Per imporre e concretizzare lo smantellamento dell'attuale struttura sul Piano di Magadino è necessario assicurare la realizzazione di un nuovo impianto che permetta la corretta gestione degli scarti vegetali

del comprensorio del Locarnese e valli, conformemente ai principi sanciti dalla legislazione federale di protezione dell'ambiente e dal PGR stesso.

Per l'impianto di compostaggio al servizio del comprensorio del Locarnese, l'ubicazione più opportuna è risultata essere all'interno del Parco, più precisamente presso le discariche del Pizzante. Tale ubicazione era già stata riconosciuta come adeguata dal Municipio di Locarno, che aveva precedentemente avviato una procedura di variante del Piano regolatore del Territorio del Piano di Magadino con questo scopo.

Le valutazioni eseguite sono state riprese e approfondite nell'ambito dell'allestimento delle basi pianificatorie a livello locale, che nello specifico si configurano quali varianti del PUC-PPdM, anche per il tramite di uno specifico Rapporto dell'impatto sull'ambiente.

L'attività di compostaggio valorizza la materia organica che viene con questo processo recuperata e reimpressa nel ciclo naturale, con un nesso evidente con l'attività agricola e con i principi di recupero, valorizzazione e conservazione delle risorse naturali insiti anche nel Piano d'azione del Consiglio federale per l'economia verde. Ciò, unito alla possibile produzione di biogas, sono alla base dell'apertura concessa dal PUC-PPdM alla realizzazione dell'impianto all'interno del Parco.

Gli atti delle varianti oggetto del presente Messaggio rendono conto delle valutazioni pianificatorie e ambientali che portano alla proposta di delimitare un'apposita zona per scopi pubblici riservata alla realizzazione di tale impianto quale ampliamento dell'esistente zona per attrezzature pubbliche (discariche) in località Pizzante.

II. IL CONTESTO GIURIDICO E PIANIFICATORIO

1. Il Piano di gestione dei rifiuti

La Legge federale sulla protezione dell'ambiente (art. 31) e l'Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (OPSR, art. 4) danno compito ai Cantoni di determinare il fabbisogno di impianti per il trattamento dei rifiuti e deciderne le ubicazioni oltre che definire le misure per prevenire la formazione di rifiuti, il loro riciclo e i comprensori di raccolta necessari.

A livello cantonale, lo strumento per l'attuazione di questa politica è il Piano di gestione dei rifiuti (PGR), documento suddiviso in diversi capitoli relativi ad ogni tipologia di rifiuti. In particolare, il capitolo G Rifiuti organici (aggiornamento adottato dal Consiglio di Stato il 24 aprile 2013) definisce il compostaggio quale via di smaltimento privilegiata degli scarti vegetali, ne determina i criteri di qualità, definisce i comprensori di smaltimento e l'ubicazione degli impianti di valenza sovracomunale che vi si riferiscono. Il principio, insito nei disposti legislativi in materia di gestione dei rifiuti e nella strategia definita dal Piano d'azione federale Economia verde, è quello di valorizzare i materiali, diminuire i rifiuti da eliminare, valorizzare la materia organica (compostaggio) restituendola al ciclo naturale degli elementi.

In particolare, il PGR dispone che la lavorazione degli scarti vegetali (con o senza metanizzazione) sfoci principalmente su un prodotto di qualità superiore e possa così essere utilizzato su superfici agricole ma anche per l'orticoltura e il giardinaggio. La valorizzazione del biogas prodotto dall'attività di compostaggio è subordinata alla produzione di compost di qualità e a condizioni strutturali favorevoli.

Lo smaltimento degli scarti vegetali provenienti dalle economie domestiche è un compito dei cantoni (art. 31b cpv. 1 della legge federale sulla protezione dell'ambiente, LPAmb). Il Cantone Ticino ha demandato tale compito ai comuni (art. 7 Regolamento di applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti, ROTR).

Ritenuta la difficoltà dei singoli comuni di delimitare nei propri Piani regolatori zone di utilizzazione al servizio di impianti di valenza sovracomunale o cantonale, il Consiglio di Stato ha definito una strategia atta a garantire lo smaltimento degli scarti vegetali prodotti dalle economie domestiche dell'intero Cantone attraverso lo strumento del PGR. Sulla base degli approfondimenti effettuati su quantitativi e provenienza del materiale, è emersa la necessità di predisporre cinque impianti di compostaggio di valenza sovracomunale, di cui uno al servizio del comprensorio del Locarnese e valli.

Gli approfondimenti effettuati dal DT nell'ambito del PGR hanno ampliato le valutazioni precedentemente effettuate dal Comune di Locarno anche al di fuori del territorio comunale, giungendo alla conclusione che non vi sono ubicazioni idonee e confacenti ai principi di efficacia e razionalità al di fuori del Piano di Magadino.

Per il comprensorio citato il PGR definisce l'ubicazione per l'impianto di compostaggio sovracomunale a lato delle colline delle discariche del Pizzante, all'interno del PUC-PPdM (mapp. 4430 e 4582 RFD Locarno; Allegato 3.1 del PGR). Tale ubicazione va consolidata per il tramite di una procedura pianificatoria (ai sensi della Lst) nella pianificazione delle utilizzazioni.

2. Il Piano direttore e il PUC del Piano di Magadino

Il PUC-PPdM costituisce lo strumento d'istituzione formale del Parco del Piano di Magadino, conformemente alla scheda di coordinamento R11 del Piano direttore, che assegna a questo strumento l'obiettivo di un riordino territoriale per un miglioramento anche ambientale di questa pregiata area del Cantone.

L'obiettivo generale del PUC-PPdM è quello di offrire uno spazio aperto, un paesaggio di qualità - destinato allo sviluppo coordinato di agricoltura, natura e svago - all'interno dell'area urbana tra gli agglomerati di Locarno e Bellinzona. L'agricoltura, la natura e lo svago sono quindi le tre vocazioni principali del Piano e che concorrono alla formulazione degli obiettivi generali del Parco.

L'introduzione dell'impianto di compostaggio d'importanza sovracomunale nel PUC-PPdM ne conferisce la base a livello di pianificazione delle utilizzazioni. In questo contesto è stata dedicata particolare attenzione all'inserimento paesaggistico del progetto all'interno dell'area del Parco e all'accettabilità di una tale attività con gli obiettivi generali già fissati dal PUC-PPdM, segnatamente verso gli interessi dell'agricoltura, della natura, del paesaggio e delle attività di svago, come meglio specificato di seguito.

3. Il Piano regolatore del Comune di Locarno

Il Piano regolatore del Comune di Locarno – territorio del Piano di Magadino è stato approvato dal Consiglio di Stato il 16 maggio 1990 con risoluzione governativa n. 3491 e successivamente completato con diverse varianti d'adeguamento. La revisione del PR è stata adottata dal legislativo comunale nella seduta del 9 novembre 2015 e trasmessa al Consiglio di Stato per la procedura di approvazione il 27 giugno 2016.

La susseguente introduzione a PD della scheda R 11 ha determinato una profonda modifica delle competenze pianificatorie comunali su un'ampia parte del territorio di Locarno Piano. Il PUC-PPdM si sovrappone ora al PR di Locarno, che deve riprenderne contenuti ed obiettivi. All'interno del perimetro del PUC restano di competenza comunale alcune aree destinate ad attrezzature pubbliche.

Con le presenti varianti del PUC-PPdM si propone di inserire nello strumento pianificatorio di competenza cantonale l'area attualmente delimitata quale zona per attrezzature pubbliche (AP) delle discariche Pizzante 1 e Pizzante 2 dal PR comunale. L'area al servizio del nuovo impianto di compostaggio si prefigura quindi quale ampliamento di tale

zona, che conformemente alla nuova Lst prende la denominazione di Zona per scopi pubblici.

Contestualmente viene ridotta l'estensione della zona AP-EP che il PR comunale dedica al Centro sportivo intercomunale Al Porto, inserendo parte dell'area in zona agricola quale compenso reale (parziale) alla sottrazione di territorio agricolo in località Pizzante. Tale scelta era già stata proposta dallo stesso Municipio di Locarno nell'ambito di una precedente proposta di variante di PR. Il centro sportivo è nel frattempo stato realizzato e inaugurato senza utilizzare l'area in questione.

4. Conformità con le nuove disposizioni LPT

Le nuove disposizioni della legge sulla pianificazione del territorio (LPT), e le relative modifiche della rispettiva ordinanza OPT, mirano ad una gestione parsimoniosa del suolo, a fissare zone edificabili conformi alle reali necessità di sviluppo e ben allacciate alla rete di trasporto pubblico, nonché a promuovere insediamenti compatti e di elevata qualità.

La LPT richiede che il fabbisogno di spazi per l'abitazione ed il lavoro sia in primo luogo da soddisfare nella mobilitazione delle riserve (terreni liberi o sotto sfruttati) e nella trasformazione degli insediamenti esistenti.

Fino all'approvazione degli adeguamenti necessari dei Piani direttori cantonali da parte del Consiglio federale, le disposizioni transitorie dell'art. 38a LPT e 52a OPT prevedono che non sia possibile aumentare la superficie complessiva delle zone edificabili del Cantone. Di principio, nuovi azzonamenti sono ammessi unicamente se, contemporaneamente, viene dezonata la stessa superficie (principio del compenso). Quale zona speciale secondo l'art. 18 LPT delimitata all'esterno del comprensorio edificabile per un impianto pubblico la cui ubicazione discende da un'analisi territoriale ed ambientale che ha valutato le varianti potenziali di tutto il comprensorio, la stessa non sottostà al principio del compenso. Peraltro, le disposizioni dell'Ordinanza ammettono comunque di derogare a tale regola, nel caso in cui il Cantone pianifica opere pubbliche o la realizzazione d'infrastrutture molto importanti o urgenti (art. 52a cpv. 2 lett. b OPT). Nel caso della presente procedura, tale condizione è soddisfatta, ritenuto l'interesse pubblico e l'urgenza di realizzare un impianto di compostaggio di valenza sovracomunale, dimensionato per il servizio all'intero comparto del Locarnese e valli.

III. LO STRUMENTO DEL PIANO DI UTILIZZAZIONE CANTONALE (PUC)

1. In generale

Considerata la necessità e l'urgenza di assicurare la continuità dello smaltimento dei rifiuti organici nel comprensorio del Locarnese, l'interesse pubblico di rilevanza regionale della realizzazione di un impianto di compostaggio di valenza sovracomunale che permetta la chiusura e lo smantellamento dell'attuale impianto in località Al Carcale, l'autorità cantonale ha deciso di avvalersi dello strumento pianificatorio cantonale (PUC).

Il PUC è uno strumento di pianificazione del Cantone, definito dall'art. 44 Lst, atto a stabilire scopo, luogo e misura dell'uso ammissibile del suolo per le aree di interesse cantonale o sovracomunale. Esso è inteso a promuovere l'attuazione degli obiettivi pianificatori cantonali del PD e di compiti cantonali, come pure la realizzazione di costruzioni d'interesse cantonale o sovracomunale. Nel caso specifico si tratta di operare tramite varianti dell'esistente PUC del Parco del Piano di Magadino.

2. Procedura di adozione

Conformemente all'art. 45 Lst, la procedura di adozione delle varianti del PUC-PPdM ha preso formalmente avvio con un'informazione preliminare al Gran Consiglio, ai Municipi interessati dal PUC-PPdM e all'Ente regionale per lo sviluppo del Locarnese e Vallemaggia (lettere del Dipartimento del territorio del 6 luglio 2015 e del 10 novembre 2015).

I contenuti del progetto delle varianti del PUC-PPdM sono poi stati illustrati il 13 luglio 2016 all'esecutivo (o suoi rappresentanti) dei Comuni di Locarno e di Gordola (art. 45 cpv. 2 Lst).

Ne è seguita la fase di deposito del progetto pianificatorio, pubblicato unitamente al rapporto dell'impatto sull'ambiente (di 1. fase), dal 28 novembre 2016 al 27 gennaio 2017 presso la cancelleria comunale di tutti i comuni interessati dal PUC-PPdM (FU 92 del 18 novembre 2016). Entro i termini stabiliti sono state inoltrate 8 osservazioni (v. capitolo VIII).

Le varianti al PUC-PPdM sono adottate dallo scrivente Consiglio di Stato contestualmente al licenziamento del presente messaggio (art. 45 cpv. 3 Lst).

La loro approvazione da parte del Gran Consiglio (art. 46 cpv. 1 Lst) sarà seguita dalla pubblicazione a cura del Dipartimento del territorio (art. 46 cpv. 2 Lst), durante la quale i Comuni interessati, ogni cittadino attivo nei Comuni interessati e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione potranno presentare ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (art. 47 cpv. 1 Lst).

IV. I CONTENUTI PRINCIPALI DELLA VARIANTE DEL PUC-PPDM

1. Componenti formali

Gli atti che costituiscono formalmente variante del PUC-PPdM Impianto di compostaggio d'importanza sovracomunale in località Pizzante sono:

- Documento che integra il rapporto di pianificazione, il programma di realizzazione e le norme d'attuazione;
- Rappresentazione grafica "Piano delle zone", scala 1:5000;
- Rappresentazione grafica "Piano dell'urbanizzazione/Tavola complementare", scala 1:5000 (estratti piazzuole 1:1000) / 1:17000;
- Rapporto di impatto ambientale ai sensi dell'OEIA (Rapporto tecnico e allegati);
- Rapporto tecnico Basi progettuali;
- Rapporto Traffico indotto e accessibilità stradale;
- Rapporto Ripristino terreni agricoli ai mappali 4499 e 4500 Locarno RFD.

2. Componenti materiali

Nel dettaglio, i contenuti delle varianti del PUC-PPdM sono descritti nel capitolo 5 del rapporto di pianificazione, al quale si rimanda per le informazioni di dettaglio.

Gli impianti per rifiuti con trattamento biologico con una capacità superiore ai 5'000 t/anno così come gli impianti di fermentazione con una capacità di trattamento superiore a 5'000 t/anno sono soggetti ad esame dell'impatto sull'ambiente ai sensi della LPAmb e dell'Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA, cfr. cifra 40.4 e cifra 21.2a dell'allegato). Le varianti del PUC-PPdM pongono le basi ad un impianto di

compostaggio dimensionato oltre tali limiti; gli atti sono accompagnati da un Rapporto dell'impatto sull'ambiente (RIA).

Mentre tutti i dettagli progettuali sono descritti nello specifico Rapporto tecnico e riassunti nel rapporto di pianificazione, il RIA pianificatorio (1. fase) si occupa essenzialmente degli impatti sull'ambiente e delle misure di mitigazione-compensazione riguardanti prevalentemente le potenziali fonti di emissione di sostanze dannose o moleste per l'uomo o la natura (odori, rumori, acque di percolazione, luce notturna, organismi pericolosi) e l'integrazione dell'impianto nel paesaggio, nella misura necessaria alla presente fase pianificatoria.

Conformemente alle disposizioni dell'OEIA, gli aspetti ambientali relativi alla costruzione e all'esercizio dell'impianto sono demandati al RIA esecutivo (2. fase), che affiancherà la domanda di costruzione del progetto definitivo.

Di seguito si riprendono i tratti principali del progetto pianificatorio.

2.1 Perimetro e dimensionamento dell'area vincolata

La superficie necessaria al nuovo impianto è stata ridotta al minimo, considerando un impianto di compostaggio dimensionato alla lavorazione della produzione media di scarti organici del comprensorio (fino a un massimo di 14'000 t/anno), tenuto conto delle diverse tecniche di lavorazione disponibili (anche al chiuso) oltre che della disponibilità a delocalizzare alcune superfici all'interno dell'area già dedicata alle discariche del Pizzante. Operando le tecniche più opportune, la cui scelta definitiva avverrà nell'ambito del progetto definitivo accompagnato dal RIA di 2. fase, il nuovo azzonamento è stato contenuto in 12'000 mq (a paragone, l'area attualmente occupata dalla ditta Compodino SA è di quasi 18'000 mq).

Il perimetro del nuovo azzonamento determina un ampliamento coerente e razionale, di ca. il 10% dell'attuale AP-EP per le discariche (ca. 105'000 mq), su una banda lungo l'intero lato ovest della discarica Pizzante 2. L'area interessata è attualmente zona agricola, in prevalenza SAC.

2.2 Accesso

Le varianti del PUC-PPdM definiscono quale strada d'accesso alla zona per scopi pubblici il tracciato scaturito dalla valutazione di alcune varianti presentate in uno specifico studio relativo al traffico indotto e all'accessibilità stradale. Considerate le caratteristiche delle strade esistenti, delle esigenze tecniche di spazi per l'incrocio e le manovre degli automezzi e la presenza del percorso ciclabile d'importanza cantonale, la scelta è caduta sulla variante Stradonino-via Pizzante (andata e ritorno). La via di accesso è stata scelta in modo da contenere le necessità di formazione di piazzuole di scambio e di interferire con la pista ciclabile in un unico punto d'incrocio, dove la precedenza è assicurata agli utenti di quest'ultima.

2.3 Compenso agricolo

Il vincolo di destinazione dedicato alla realizzazione dell'impianto di compostaggio comporta la sottrazione di 12'000 mq di territorio agricolo, a cui si sommano 379 mq per la realizzazione delle piazzuole di scambio lungo la strada di accesso. Tale area deve essere compensata secondo gli artt. 7 e seguenti della Legge sulla conservazione del territorio agricolo del 19 dicembre 1989 (Ltagr).

L'art. 9 Ltagr stabilisce che la compensazione deve, di principio, essere reale e avvenire localmente con aree di pari estensione e qualità agricola o con altre aree idonee all'agricoltura.

Conformemente alla Ltagr è stato ricercato prioritariamente un compenso reale, che nella fattispecie si configura quale restituzione alla zona agricola di un'area di 6'000 mq attualmente delimitata quale zona edificabile AP-EP dal PR di Locarno-Piano di Magadino (Centro sportivo intercomunale Al Porto).

Giusta l'art. 2 del Regolamento della legge sulla conservazione del territorio agricolo, è stato inoltre determinato l'ammontare del contributo pecuniario sostitutivo per l'area non compensata in modo reale, da stanziare da parte del Parlamento cantonale. Sulla base del calcolo esposto nel capitolo 5.4 delle varianti del PUC-PPdM, esso ammonta a CHF 183'592.-. Considerato che i fondi destinati alla realizzazione dell'impianto di compostaggio d'importanza sovracomunale sono soggetti a vincolo di espropriazione, il Cantone si assume la totalità del compenso pecuniario.

Questo importo è compreso nella richiesta di credito di 1 mio di franchi e sarà accreditato al conto 200.90.120 "Deposito per acquisto aree agricole" della Sezione dell'agricoltura.

Inoltre, grazie alla realizzazione dell'impianto d'importanza sovracomunale, sarà possibile intimare lo smantellamento del centro di compostaggio della Compodino SA. Il ripristino e la bonifica dell'area permetteranno il recupero quasi 18'000 mq ulteriori di terreno con qualità SAC sul Piano.

V. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO SULL'AMBIENTE

Per le piazze di compostaggio con trattamento biologico con una capacità superiore a 5'000 t di rifiuti all'anno (cifra 40.7 b dell'Allegato OEIA) e per gli impianti di fermentazione con una capacità di trattamento superiore a 5'000 t di sostrato (sostanza fresca) all'anno (cifra 21.2 a dell'Allegato OEIA) è richiesto l'allestimento di un Rapporto dell'impatto sull'ambiente da valutare conformemente alla legge federale sulla protezione dell'ambiente (art. 10a e segg. LPAmb) e all'Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA).

Il RIA pianificatorio si occupa essenzialmente degli impatti sull'ambiente e delle misure di mitigazione-compensazione riguardanti prevalentemente emissioni potenzialmente nocive o moleste e l'integrazione paesaggistica del nuovo impianto. Conformemente alle disposizioni dell'OEIA, gli aspetti ambientali relativi alla costruzione e all'esercizio sono demandati al RIA esecutivo (di 2. fase), che affiancherà la domanda di costruzione del progetto definitivo dell'impianto. Nell'ambito della presente procedura viene pure definito il capitolato d'onere relativo al RIA di 2. fase.

La SPAAS ha raccolto le valutazioni dei Servizi specialistici sul RIA pianificatorio e formula in questa sede una proposta di esame dell'impatto sull'ambiente (EIA) all'indirizzo dell'autorità decisionale (Gran Consiglio) (cfr. preavviso SPAAS del 31 gennaio 2018 allegato).

Considerato tutti gli aspetti in gioco la SPAAS conferma innanzi tutto la scelta dei mappali 4430 e 4582 RFD in località Pizzante per l'ubicazione dell'impianto di compostaggio d'interesse sovracomunale necessario alla gestione, al trattamento e alla valorizzazione degli scarti vegetali provenienti dalle economie domestiche della regione del Locarnese. La realizzazione dell'impianto in tale ubicazione è sostenibile dal profilo ambientale generale e particolare, pur in presenza di alcune criticità che sono state affrontate e compensate nella misura massima possibile.

Di seguito sono riassunti i principali aspetti ambientali relativi al progetto trattati nel RIA 1. fase. Per la descrizione degli impatti sono stati analizzati gli scenari a regime teorico fino a

un massimo di funzionamento di 20'000 t/a di materiale in ingresso. L'impianto che viene pianificato nell'ambito della presente procedura prevede tuttavia la lavorazione massima di 14'000 t/a. Le valutazioni ambientali contenute nel RIA pianificatorio rispetto allo scenario estremo sono pertanto da considerare cautelative e l'impatto atteso reale sarà in ogni caso minore e sarà affinato –dove necessario- nell'ambito del RIA per la fase edilizia.

Protezione dell'aria

In questo campo gli impatti ambientali più rilevanti sono la formazione di odori. In base alla modellizzazione della loro dispersione presentata nel RIA, la distanza dell'ubicazione del progetto dalle zone residenziali le tutela da odori molesti anche nello scenario peggiore analizzato. La protezione all'interno delle zone agricole limitrofe all'impianto può essere ottimizzata tramite la realizzazione di misure di tipo gestionale in grado di ridurre le emissioni. Si tratta della possibilità della produzione di biogas oltre che di svolgere le attività di lavorazione al chiuso.

Le valutazioni del RIA, le sue conclusioni e i provvedimenti indicati sono in generale condivisi dalla SPAAS, secondo la quale la realizzazione del progetto rappresenta un miglioramento rispetto alla situazione attuale che prevede la presenza di più piazze di compostaggio, disperse sul piano, difficilmente controllabili e poste in prossimità di aree residenziali. Il RIA di 2. fase dovrà affinare la modellizzazione sulla base della tecnologia definitiva scelta per l'impianto. Se tali approfondimenti dimostrassero immissioni maleodoranti eccessive, si renderà necessaria la scelta di una tecnologia di compostaggio al chiuso. Le basi pianificatorie predisposte in questa sede permettono l'edificazione delle strutture necessarie anche in questo caso.

Rumori

Le valutazioni foniche presenti nel RIA portano a risultati conformi ai disposti dell'OIF. Gli effetti contenuti del rumore del traffico indotto dall'impianto rispettano i limiti di immissione al bordo stradale. Il calcolo delle isofone mostra che non sono presenti neppure conflitti indotti dal funzionamento dell'impianto. Scelte più dettagliate riguardanti eventuali misure di mitigazione potranno scaturire dallo studio fonico di dettaglio del RIA di 2. fase, e saranno adottate nell'ambito della procedura edilizia.

Inquinamento luminoso

L'illuminazione notturna dell'impianto è esclusa. In tutto il Parco vanno ad ogni modo adottate misure per un'illuminazione efficiente in base alle Linee guida per la prevenzione dell'inquinamento luminoso (DT, 2007). La proposta variante del PUC integra tale principio unicamente per quanto riguarda le necessità minime di illuminazione diurna durante i periodi di attività.

Protezione delle acque

L'area di progetto non è in contrasto con zone o settori di protezione delle acque sotterranee né con lo spazio riservato alle acque superficiali. La SPAAS conferma che la problematica dello smaltimento delle acque va precisata tramite un concetto della loro gestione come previsto dal RIA, che ne valuti i volumi attesi e le vie di smaltimento per ogni tipologia. Ciò è necessario anche in considerazione della vicinanza della zona palustre e di biotopi protetti. Tale concetto deve essere quindi prodotto e sviluppato nell'ambito del RIA di 2. fase, secondo le indicazioni della SPAAS, che ha in questo senso completato il capitolato d'onere per il RIA edilizio.

Suolo

I contenuti del RIA e le misure previste in fase pianificatoria, atte a ridurre al minimo la perdita terreni agricoli e a contenere l'impatto del progetto sul suolo, sono condivisi dalla SPAAS. È inoltre condivisa la proposta di compenso in parte reale ai mappali 4500 e 4499 RFD di Locarno.

Siti inquinati

I due mappali destinati all'impianto di compostaggio (4430 e 4582) non sono iscritti nel catasto dei siti inquinati. Il progetto interessa marginalmente i terreni occupati dalle discariche del Pizzante, iscritti nel catasto come siti inquinati che devono essere sorvegliati. L'utilizzo di terreno, potenzialmente inquinato, già dedicato alle discariche comporterà una valutazione in base ai relativi disposti legislativi (OPSR). La variante del PUC-PPdM garantisce lo svolgimento di tutte le attività di monitoraggio ambientale delle discariche.

Organismi pericolosi per l'ambiente

Considerata l'ubicazione del nuovo impianto di compostaggio nel mezzo del Parco del Piano di Magadino, la presente proposta pianificatoria dispone il divieto di accettare materiale proveniente dalla gestione delle neofite invasive. Resta quindi da gestire correttamente il controllo della materia in entrata, per la quale un passaggio nell'impianto di biogas (regime termofilo) minimizzerebbe i rischi di dispersione involontaria di organismi vietati o indesiderati.

La misura prevista per il RIA di 2. fase, per la definizione di misure di carattere gestionale per il controllo del materiale in ingresso, della qualità del prodotto finito e del monitoraggio attorno all'impianto e lungo le vie d'accesso, è condivisa dalla SPAAS.

Protezione della natura, della flora, della fauna

La vicinanza dell'impianto con elementi naturali protetti (zona palustre e biotopi d'importanza nazionale) deve essere considerata in modo ottimale per quanto riguarda lo smaltimento delle acque meteoriche e di percolazione (concetto di smaltimento di cui al pto Protezione delle acque) e la potenziale diffusione di neofite invasive (di cui al pto Organismi pericolosi per l'ambiente). Secondo la SPAAS gli atti considerano in modo corretto gli aspetti rilevanti e predispongono in maniera adeguata le misure per minimizzare gli impatti individuati.

Protezione del paesaggio e dell'aspetto degli abitati

L'edificazione del futuro impianto di compostaggio d'importanza sovracomunale all'interno del Parco del Piano, a fianco di zone agricole e naturali e a lato dell'imponente struttura del Pizzante, porterà importanti impatti paesaggistici oltre che una modifica relativa alla fruizione dei luoghi. L'inserimento paesaggistico del nuovo impianto verrà ottimizzato nell'ambito dell'allestimento di un Piano di quartiere (art. 54 Lst), tramite una progettazione unitaria e armoniosa riferita in particolare alla corretta relazione con le vicine colline delle discariche del Pizzante, oltre che con la possibilità di realizzare una sovrastruttura unica che abbracci ogni attività in relazione con l'impianto di compostaggio. In modo che la collina della vicina discarica risulti sempre dominante nel paesaggio, l'impianto non potrà superare la metà della sua altezza. Secondo la SPAAS gli atti considerano complessivamente in modo corretto gli aspetti rilevanti e predispongono le misure adeguate per minimizzare gli impatti individuati.

In conclusione, con le misure di protezione e di compenso integrate nel progetto pianificatorio, che andranno ulteriormente dettagliate nella successiva fase edilizia (e RIA

di 2. fase), e considerati gli impatti inevitabili dovuti alla futura realizzazione dell'impianto di compostaggio d'interesse sovracomunale in località Al Pizzante, ritenuta la ponderazione ambientale degli interessi, la SPAAS formula preavviso positivo riguardo all'EIA per le varianti del PUC-PPdM, vincolato agli oneri e alle condizioni di cui al preavviso allegato.

Gli atti di variante del PUC sono stati adattati in conformità con le misure del RIA e la valutazione effettuata dalla SPAAS.

VI. L'ATTUAZIONE DEL PUC

1. Il programma di realizzazione

Dopo l'entrata in vigore delle presenti varianti del PUC-PPdM, che coincide con la loro approvazione da parte del Gran Consiglio (art. 48 Lst), è prevista la predisposizione formale dei terreni necessari al progetto tramite acquisizione dei diritti immobiliari e la rimozione con bonifica dei terreni restituiti alla zona agricola quale compenso Ltagr.

Segue l'atto di aggiudicazione per l'utilizzo del terreno (uso privativo del demanio pubblico) secondo lo scopo e in base alle condizioni fissate dal PUC ove, tra l'altro, il Consiglio di Stato avrà modo di imporre ulteriori condizioni per l'allestimento della domanda di costruzione e degli adeguati oneri anche finanziari. Il Municipio di Locarno è competente per il rilascio dell'autorizzazione a costruire, nell'ambito della cui procedura l'autorità cantonale fisserà gli adeguati oneri di accompagnamento ambientale. Parallelamente Cantone e ACR sottoscriveranno una specifica convenzione per l'uso comune con l'impianto di compostaggio di alcune aree del terreno occupato dalle discariche Pizzante 1 e Pizzante 2.

La realizzazione del nuovo impianto conformemente all'autorizzazione edilizia e di gestione rilasciate permetterà l'intimazione dell'ordine di immediata cessazione dell'attività in località Al Carcale, lo smantellamento dell'impianto Compodino SA e il ripristino dell'area da esso occupata.

VII. PONDERAZIONE DEGLI INTERESSI

La ponderazione degli interessi è puntualmente esplicitata nel Rapporto di pianificazione (cap. 6) e qui integralmente richiamata.

In sintesi, il progetto pianificatorio fonda il suo interesse pubblico nel porre le basi per la realizzazione dell'impianto di compostaggio al servizio del comprensorio del Locarnese e valli in seguito alla necessità di chiudere l'impianto attualmente in esercizio sul Piano di Magadino (Compodino SA). L'autorità cantonale deve garantire la possibilità di gestire, smaltire e valorizzare correttamente gli scarti vegetali prodotti.

L'ubicazione presso il Pizzante scaturisce da un'analisi territoriale in base a criteri tecnici oggettivi e multifunzionali. Essa soddisfa i criteri di superficie, accessibilità, centralità, irraggiamento solare, distanza da zone sensibili, assenza di zone di protezione direttamente toccate e presenta sinergie con altri impianti. La SPAAS, in qualità di Servizio cantonale per la protezione dell'ambiente e sulla base del RIA, conferma la sostenibilità dell'ubicazione dal profilo ambientale generale e particolare.

La delimitazione della nuova zona di utilizzazione si configura quale ampliamento (di ca. il 10%) dell'esistente zona AP-EP al servizio delle discariche del Pizzante, anch'esse impianti di valenza cantonale per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti. Non si tratta quindi

della delimitazione di una nuova zona isolata all'interno dell'ampio territorio agricolo del Piano.

L'azzonamento, e conseguente riduzione di territorio agricolo, è stato ridotto al minimo in base alla valutazione di diverse varianti tecniche disponibili. La compensazione per la soppressione dell'area agricola complessiva (impianto e accesso stradale), pari a 12'379 mq, avviene parzialmente in forma reale, tramite restituzione alla zona agricola di una superficie ora edificabile di 6'004 mq all'interno dello stesso Piano di Magadino. Per la restante perdita di zona agricola, il contributo pecuniario sostitutivo è pari a 183'592.- CHF. La bonifica del terreno attualmente occupato dall'azienda Compodino SA in località Al Carcale (già zona agricola), restituirà un'ulteriore area SAC sul Piano di 17'980 mq.

Per l'inserimento paesaggistico e architettonico degli importanti manufatti le varianti del PUC-PPdM stabiliscono criteri e vincoli idonei tramite l'imposizione di un Piano di quartiere, che dovrà sviluppare una visione d'insieme armoniosa e ordinata dell'intera area.

Gli impatti legati al traffico veicolare saranno concentrati durante i giorni feriali, mentre il fine settimana (periodo maggiormente sensibile per la fruibilità ricreativa del Parco) l'impianto resta chiuso. La via d'accesso è stata scelta in base a condizioni tecniche e di sostenibilità ambientale globale delle varianti considerate, tenuto conto anche della presenza della pista ciclabile che viene attraversata in un unico punto (e mai seguita), assicurando pure la precedenza per la sicurezza degli utenti.

L'impianto è soggetto all'esame dell'impatto sull'ambiente ai sensi della relativa Ordinanza federale (OEIA). Il RIA di 1. fase che accompagna gli atti pianificatori ne descrive gli effetti e propone le misure mitigative e compensative necessarie e pertinenti alla presente fase pianificatoria. Nel suo preavviso (allegato) la SPAAS formula un preavviso positivo riguardo all'EIA per la fase pianificatoria, con le misure di protezione e di compenso integrate negli atti e che andranno ulteriormente dettagliate nella fase successiva (fase edilizia, con relativo RIA di 2. fase), e considerati gli impatti inevitabili dovuti alla futura realizzazione dell'impianto nell'ambito della ponderazione degli interessi.

Infine, l'urgenza di agire, ponendo le basi pianificatorie al nuovo impianto di interesse sovracomunale tramite una pianificazione cantonale, è data dall'esigenza di chiudere, smantellare e ripristinare l'area attualmente occupata dalla ditta Compodino SA e dal fatto che non esistono oggettivamente alternative concrete per il corretto trattamento dei quantitativi totali di scarti vegetali del comprensorio del Locarnese, oggi trattati dall'impianto citato (vedi anche risposte del Consiglio di Stato del 9 novembre 2016 e del 26 aprile 2017 alle interrogazioni n. 110.16 del 24 giugno 2016 e n. 188.16 del 30 novembre 2016). A ciò si somma la sentenza del 5 ottobre 2017 del Tribunale federale che ha accolto il ricorso di Tricomix SA contro Compodino SA, Comune di Locarno e Ufficio lavori sussidiati e appalti, escludendo ditte che non ottemperano ai principi di conformità delle normative pianificatorie ed edilizie da procedure di aggiudicazione regolate dalla legge sulle commesse pubbliche.

In conclusione, considerato l'indubbio interesse pubblico della delimitazione della zona per scopi pubblici e la sua coerenza con la pianificazione cantonale in materia di gestione dei rifiuti oltre che l'urgenza per la realizzazione di un impianto di compostaggio al servizio dell'intero comprensorio del Locarnese e valli, appurata la congruenza con i criteri cantonali di gestione dei rifiuti, di recupero della materia organica con la re-immissione nel ciclo dei nutrienti e con quelli di promozione delle energie da fonti rinnovabili, preso atto dell'idoneità tecnica e della sostenibilità ambientale dell'ubicazione oltre che dell'adeguatezza dei provvedimenti e delle misure di tipo compensativo e mitigativo dei carichi ambientali determinati dalla realizzazione e dalla gestione dell'impianto che verranno adottati, la ponderazione porta ritenere come interesse pubblico prevalente

quello legato all'approvazione della proposta pianificatoria contenuta negli atti delle varianti del PUC-PPdM.

VIII. ESITO DELLA PROCEDURA D'INFORMAZIONE E DI PARTECIPAZIONE

Nell'ambito della procedura d'informazione e partecipazione, attuata con il deposito del progetto di varianti del PUC-PPdM presso tutte le cancellerie dei Comuni¹ interessati dallo stesso PUC (Cadenazzo, Cugnasco-Gerra, Gambarogno, Giubiasco, Gordola, Gudo, Locarno, Sant'Antonino, Sementina, Tenero-Contra, Bellinzona, Camorino, Lavertezzo e Monte Carasso) dal 28 novembre 2016 al 27 gennaio 2017, sono stati formulati otto contributi.

ELENCO DELLE OSSERVAZIONI

Termine di presentazione: 27 gennaio 2017

N.	Osservazioni presentate da:	Data
1	Associazione Quartiere Locarno-Piano di Magadino	24.01.2017
2	Associazione per un Piano di Magadino a misura d'uomo	25.01.2017
3	Pro Natura Ticino e WWF Svizzera italiana	25.01.2017
4	Osservatorio per la gestione ecosostenibile dei rifiuti	25.01.2017
5	Azienda cantonale di rifiuti	25.01.2017
6	Unione Contadini Ticinesi e Segretariato agricolo	26.01.2017
7	Città di Locarno	27.01.2017
8	Comune di Cugnasco-Gerra	07.02.2017

Le singole osservazioni sono state esaminate dai servizi del Dipartimento del territorio. Di seguito verrà esposta la sintesi dei contributi presentati e le relative valutazioni del Consiglio di Stato.

Già sin d'ora, si può comunque rilevare che l'esame delle osservazioni pervenute non ha comportato una modifica sostanziale del piano pubblicato né della ponderazione degli interessi sin qui compiuta.

Osservazione n. 1 - Associazione Quartiere Locarno-Piano di Magadino

Nello scritto l'Associazione rammenta le lamentele da parte di cittadini disturbati da immissioni di odori molesti la cui provenienza non sarebbe tuttavia stata determinata con certezza. Pur salutando con soddisfazione l'intento dell'autorità cantonale di sanare il conflitto di utilizzazione del suolo in località Al Carcale, l'Associazione non ritiene accettabile la soluzione individuata nella variante del PUC-PPdM per i seguenti motivi:

1. contrasto con la zona agricola SAC;
2. contrasto con gli obiettivi del Parco del Piano di Magadino. L'attività definita come di tipo industriale sarebbe incompatibile con gli obiettivi del Parco come la salvaguardia del territorio agricolo, la tutela della natura, i vincoli riguardanti il paesaggio (rurale e non edificato) e biotopi esistenti, le esigenze dello svago (funzione ricreativa e turistica del comprensorio). Non vi sarebbe alcuna sinergia tra l'attività di compostaggio e tali obiettivi o, meglio, solo

¹ Comuni esistenti precedentemente all'aggregazione nel nuovo Comune di Bellinzona

incompatibilità. Il traffico motorizzato indotto dall'impianto creerebbe conflitti evidenti con gli spostamenti pedonali e ciclabili sul Piano.

3. contrasto con l'art. 15 LPT in quanto l'area presso il Pizzante non è edificata in larga misura né prevedibilmente necessaria all'edificazione e urbanizzazione entro 15 anni. Non vi sarebbe eccezione ai sensi dell'art. 18 LPT, né la possibilità di ricorrere a costruzione fuori zona edificabile ai sensi dell'art. 24 LPT;
4. la realizzazione di impianti per la produzione di energia a partire da biomassa o necessari per il compostaggio in zona agricola non può basarsi sull'art. 16a LPT;
5. Ubicazioni alternative: si richiamano ubicazioni precedentemente proposte presso altre strutture d'interesse pubblico già aventi un impatto (per esempio IDA, autostrada) con sinergie e meno impatti legati alla realizzazione di un impianto per la produzione di biogas.
6. Gestione del materiale: considerata la presenza di più impianti per la valorizzazione del biogas sul Piano di Magadino, si dovrebbe procedere ad assicurare e stipulare precontratti con gli agricoltori per lo smaltimento degli emendamenti derivati dal residuo della produzione di biogas. Poiché in Ticino il territorio agricolo per lo smaltimento è limitato, vi sarebbe il rischio di dover realizzare un'apposita deponia (eventualmente in zona agricola).
7. Osservazioni in merito alla ditta Compodino SA
L'Associazione rileva che la Compodino è una ditta privata (SA) e si chiede quali conseguenze deriverebbero per il comparto agricolo un eventuale fallimento dell'attività.
L'attività della ditta Compodino, definita di tipo industriale, andrebbe collocata in zona industriale, con riferimento a sentenze TRAM in questo senso per un centro funerario e crematorio.
Il trasferimento della ditta Compodino presso il Pizzante sarebbe iniqua nei confronti di altre ditte che hanno dovuto rispettare le norme pianificatorie installandosi in zona industriale pur svolgendo la stessa attività d'interesse pubblico.

Valutazione del Consiglio di Stato:

- ad 1. Non è messo in discussione che il progetto richieda il sacrificio di una superficie di particolare valore agricolo in un contesto territoriale come il Piano di Magadino dove questa attività è dominante. Tuttavia questo non significa che non sia possibile in determinate situazioni e in presenza di esigenze di interesse pubblico rilevante e prevalente sacrificare questo tipo di superfici. La pianificazione di un impianto di compostaggio d'importanza sovra comunale per il comprensorio del Locarnese è necessaria e urgente, l'ubicazione presso il Pizzante è scaturita da una analisi del territorio e dal paragone con diverse potenziali varianti.
- Il bilancio del territorio agricolo è presentato negli atti pianificatori. La sottrazione di territorio agricolo è compensata conformemente alla legge cantonale sulla conservazione del territorio agricolo (Ltagr). In via prioritaria, anche se solo parzialmente, il compenso avviene in maniera reale tramite restituzione alla zona agricola di un'area attualmente inserita in zona edificabile (AP-EP), e per il resto con contributo pecuniario sostitutivo.
- La modifica del PUC-PPdM predispone l'assegnazione all'area agricola di superfici idonee sui mappali n. 4500 e 4499, prevalentemente di qualità SAC, e identifica il necessario credito di bonifica (inserito nel credito richiesto in questa sede).
- Giova qui ricordare che la bonifica dell'area attualmente occupata dalla Compodino SA, in località Al Carcale, è già stata decretata indipendentemente dal progetto di variante qui in discussione. Il Tribunale cantonale amministrativo (15 dicembre 2009), accogliendo il ricorso della Compodino contro l'ordine di risanamento intimato dal DT, ha rinviato gli atti al DT affinché ordinasse l'immediata cessazione dell'attività, il ripristino di una situazione conforme al diritto nonché l'eventuale risanamento del sito. Tale ordine sarà emesso quando il comparto del Locarnese disporrà dell'impianto di compostaggio sovra comunale che l'autorità cantonale deve garantire per l'interesse pubblico legato al corretto smaltimento e valorizzazione dei rifiuti organici. Il Programma di realizzazione delle varianti del PUC-PPdM esplicita tale legame. In questo senso l'accettazione della base pianificatoria per il nuovo impianto attiverà il recupero di un'area da iscrivere come SAC di

17'980 mq sul fmn 4050 in località Al Carcale. Tale area, già in zona agricola, non è infatti attualmente definita nel PUC-PPdM come SAC; il suo recupero aumenterà pertanto il relativo contingente cantonale.

- ad 2. Il PUC-PPdM fa riferimento all'esistente Piazza di compostaggio della Compodino SA all'interno dell'area del Parco, che svolge un'attività di interesse cantonale, in quanto provvede a smaltire e valorizzare gli scarti vegetali di numerosi Comuni della regione del Locarnese, ma che si trova però in zona agricola, in contrasto con la destinazione d'uso. Il Rapporto di pianificazione richiama l'approvazione del Consiglio di Stato del nuovo "Capitolo G: rifiuti organici" del PGR di gestione dei rifiuti (PGR) e lo studio per l'identificazione di siti idonei per degli impianti di compostaggio d'importanza sovracomunale, con o senza valorizzazione energetica. Su queste basi il Rapporto di pianificazione del PUC-PPdM approvato il 18 dicembre 2014 conclude:

“Considerato l'interesse cantonale legato all'attività di compostaggio, in particolare, in funzione della valorizzazione della materia organica attraverso la sua reimmissione nel ciclo naturale (con un nesso evidente quindi con l'attività agricola) e della possibile produzione di biogas (energia rinnovabile da promuovere conformemente alla scheda V3 Energia di Piano Direttore e agli obiettivi del PUC), gli atti non escludono a priori la possibilità di una ubicazione all'interno del Parco, che andrà se del caso valutata e pianificata tramite una procedura di variante del PUC.”

Per quanto quindi delicata e necessaria di attenta ponderazione degli interessi, la realizzazione dell'impianto, compresa pure la valorizzazione del biogas, non costituisce una novità, ed il conflitto con gli obiettivi del PUC va pertanto relativizzato perché tale possibilità era già compresa negli atti approvati dal Gran Consiglio. Gli atti della variante del PUC-PPdM, comprensivi di RIA, esplicitano come ogni tema sia stato debitamente considerato proprio per essere sostenibile nell'ordinamento pianificatorio del Parco del Piano di Magadino.

- ad 3. Con la variante del PUC-PPdM si delimita una nuova zona per scopi pubblici per realizzare un impianto di compostaggio d'importanza sovracomunale quale ampliamento di una zona AP-EP esistente. Gli scopi e le necessità sono chiaramente presentati negli atti, l'urbanizzazione della zona, in parte già presente, è prevista nell'ambito della stessa procedura. L'impianto sarà in questo modo realizzato all'interno di una zona edificabile speciale al di fuori del comprensorio edificato, conformemente all'art. 18 LPT. La presente pianificazione delle utilizzazioni (tramite PUC) rispetta peraltro le stesse condizioni richieste per le autorizzazioni eccezionali ai sensi dell'art. 24 LPT; in particolare ponderazione degli interessi contrapposti e ubicazione vincolata quale esito dalla valutazione di tutte le alternative scaturite dall'analisi dell'intero comprensorio del Locarnese. Si tratta inoltre della pianificazione da parte del Cantone di un'infrastruttura molto importante (sovracomunale) e urgente (art. 52a cpv. 2 lett. b OPT).
- ad 4. Considerato quanto espresso al pto. 3, l'art. 16a LPT (Edifici e impianti conformi alla zona agricola) non esplica qui i suoi effetti.
- ad 5. Ubicazioni alternative non possono essere valutate unicamente in merito all'esistenza di eventuali sinergie dell'impianto di compostaggio con un altro impianto preesistente. Lo studio effettuato nell'ambito dell'aggiornamento del cap. G del PGR ha considerato anche ulteriori aspetti che non sono meno importanti. Per un impianto dal potenziale di lavorazione quantitativo quale quello dell'impianto sovracomunale (fino a 14'000 t/anno) va tenuto debitamente conto della vicinanza a zone sensibili (zone residenziali o del lavoro) già in base ai necessari accertamenti tecnici, ma anche considerata la sensibilità della popolazione alla prossimità di un tale impianto. Vanno considerati pure vincoli territoriali (protezione della natura, dell'ambiente, pericoli naturali), oltre che la disposizione di spazi adeguati, l'accessibilità e la centralità. In questo senso lo scrivente Consiglio non condivide l'opinione che l'ubicazione presso gli IDA di Locarno (Foce Maggia) e Gordola (Foce Ticino) sia manifestamente meno conflittuale e globalmente migliore di quella presso le discariche del Pizzante solo per la vicinanza con un impianto tecnico di trattamento delle acque luride. Facendo riferimento proprio ai criteri evocati da molte osservazioni rientrate come fonte di conflitto insanabile con l'ubicazione Pizzante, si rileva in particolare che anche in entrambi

questi casi sarebbe necessaria la sottrazione di zona agricola e SAC. Anche l'IDA di Gordola è ubicato all'interno del Parco e confina con il Paesaggio palustre di importanza nazionale e addirittura con la zona protetta delle Bolle di Magadino. Dal punto di vista ambientale ci si posizionerebbe pure proprio a ridosso del Settore di protezione delle acque sotterranee, quindi di importanza pubblica per l'approvvigionamento idrico, mentre presso il Pizzante la falda risulta asfittica e priva d'interesse. Anche il pericolo derivante dalle acque (esondazione) risulta sostanzialmente maggiore (di grado medio), aumentando il potenziale rischio di inquinamento delle acque sotterranee -qui pregiate-, a ridosso dell'area protetta delle Bolle di Magadino. Il percorso ciclabile d'importanza cantonale verrebbe toccato anche per questa ubicazione, probabilmente non solo per il suo attraversamento ma addirittura (in peggio) per seguirlo in parte. L'IDA Foce Maggia è pure all'interno del Settore di protezione delle acque sotterranee, oltre che in posizione periferica rispetto al baricentro del comprensorio da servire (accesso problematico tramite la galleria Mappo-Moretina). Inoltre entrambi gli IDA sono più vicini a zone di utilizzazione sensibile per la popolazione (lo stesso IDA di Gordola è saltuariamente già oggetto di lamentele), dove l'accettabilità d'impianti con potenziali emissioni sgradevoli risulta maggiormente compromessa (distanza dell'ordine di soli 200 m per l'IDA di Locarno) anche in base all'esperienza degli anni passati.

In definitiva, la richiesta generica (anche in altre osservazioni) di preferire ubicazioni alternative e migliori non si confronta concretamente con una valutazione complessiva che operi anche su tali ubicazioni una ponderazione di interessi diversa. Lo studio prodotto per l'aggiornamento del PGR ha in effetti individuato sistematicamente e valutato nella regione potenziali ubicazioni per la realizzazione dell'impianto in parola e le ha confrontate con criteri analoghi per giungere a preferire l'ubicazione qui in discussione.

D'altra parte la sinergia territoriale disponibile nell'ubicazione presso il Pizzante, di utilizzare parte dei terreni già assegnati alle discariche per l'impianto di compostaggio, diminuendone le esigenze di sottrazione di area agricola, va tenuta parimenti in considerazione quale importanza non minore di quella tecnica di un'eventuale valorizzazione comune del biogas. Peraltro neppure l'ubicazione presso il Pizzante riguarda un territorio non ancora toccato da interventi antropici, essendo le colline del Pizzante due discariche che, seppure ora rinverdite, costituiscono impianti tecnici che necessitano di post-gestione, monitoraggio e della presenza delle relative strutture.

- ad 6. La limitatezza del territorio agricolo sul quale smaltire il materiale in uscita dagli impianti di compostaggio è un tema che è stato tenuto in grande considerazione nell'ambito dell'aggiornamento del cap. C del PGR, e di cui gli atti delle varianti del PUC-PPdM rendono puntualmente conto nel cap. 2.1. Ai sensi della strategia cantonale è importante che il compost presenti caratteristiche di qualità sufficienti per il suo utilizzo anche in orticoltura e giardinaggio; motivo per cui il PGR prescrive l'obbligo, per gli impianti di compostaggio (che varrà evidentemente pure per l'impianto in discussione), di produrre almeno il 75% di compost con tale qualità.
- ad 7. L'acquisizione dei terreni da parte del proprietario della ditta Compodino SA è nota ma ciò non ha in alcun modo condizionato l'allestimento della proposta pianificatoria, la cui normativa di attuazione e il Programma di realizzazione prevedono peraltro l'acquisizione dei diritti immobiliari indipendentemente dal proprietario. Va qui precisato che la variante del PUC-PPdM non ha quale scopo precisamente lo spostamento della ditta Compodino SA dalla sua attuale ubicazione all'ubicazione in località Pizzante. L'obiettivo di valenza pubblica della procedura in corso è quello di dare una base pianificatoria alla realizzazione dell'impianto d'interesse sovracomunale al servizio del comprensorio del Locarnese che il PGR ha indicato come necessario e identificato preliminarmente sull'area presso il Pizzante. La realizzazione dell'impianto citato permetterà la chiusura definitiva e lo smantellamento dell'impianto in località Al Carcale, che gestisce al momento lo smaltimento degli scarti di gran parte dello stesso comprensorio. Il programma di realizzazione illustra chiaramente l'ordine degli interventi previsti, tra cui l'acquisizione dei terreni e la loro aggiudicazione ad una ditta che verrà valutata adeguata ad assicurare scopi e condizioni posti dall'autorità cantonale. È proprio in questo modo peraltro che il Cantone assicura il proseguimento dell'attività di gestione degli

scarti organici del comprensorio del Locarnese al di là delle intenzioni del proprietario dei terreni (per esempio in zona industriale), indipendentemente dalle vicissitudini finanziarie della ditta installata e permettendone contestualmente il pieno controllo di qualità generale dell'attività (che necessita dell'autorizzazione cantonale).

L'attività di compostaggio non può peraltro essere paragonata a quella di un centro funerario solo per il fatto che si tratta in entrambi i casi dello smaltimento di materia organica. Gli scopi del compostaggio previsti dalla politica cantonale di gestione dei rifiuti oltre che dal Piano d'azione della Confederazione "Economia verde", come richiamato negli atti della variante di PUC, sono di reimmettere la materia organica proveniente dagli scarti vegetali nel ciclo dei nutrienti naturali, ovvero di renderla alla terra che produce la materia vegetale stessa. Ciò che non può certamente avvenire con i residui dell'incenerimento dei cadaveri.

Osservazione n. 2 - Associazione per un Piano di Magadino a misura d'uomo

L'Associazione è contraria alla modifica del PUC-PPdM e richiama le perplessità già espresse nell'ambito della procedura per l'aggiornamento del cap. G del PGR. La variante di PUC causerebbe conflitti ambientali e istituzionali; visto lo scopo dell'Associazione, essa si china in particolare sull'impatto sul territorio agricolo formulando le seguenti censure:

1. Bilancio del territorio agricolo: l'area restituita all'agricoltura dopo il risanamento della superficie occupata dalla Compodino SA non potrebbe essere considerata quale restituzione di territorio agricolo in quanto già lo è. Ad ogni modo, il bilancio del recupero reale di superficie agricola e di area SAC rimarrebbe deficitario.
2. Teleriscaldamento e serre: una nuova rete di tele-riscaldamento giustificerebbe la creazione di una nuova zona serre incompatibile con il PUC-PPdM e con il PD.
3. Traffico indotto: sarebbe in conflitto con l'ubicazione scelta, pregiata e sensibile, e con gli obiettivi del Parco.
4. Conflitto con la volontà del Consiglio comunale di Locarno, che aveva respinto la variante di PR per lo spostamento della Compodino presso il Pizzante.
5. Ubicazioni alternative: l'Associazione chiede di valutare varianti meno conflittuali e problematiche, all'esterno del Parco del Piano di Magadino e in zona artigianale e/o industriale.

Valutazione del Consiglio di Stato:

ad 1. cfr. pto 1 dell'osservazione n. 1.

ad 2. La variante del PUC-PPdM non prevede e non pone in nessun modo le basi per la creazione di nuove zone agricole attrezzate (serre). Il primo obiettivo del recupero del calore prodotto dall'attività di compostaggio riguarda il funzionamento stesso dell'impianto (70%) o ulteriori attività affini (es. essiccazione chips di legno per impianti termici a cippato). Gli atti affermano chiaramente che non essendovi zone agricole attrezzate nei dintorni del Pizzante, resta l'opportunità di servire le serre esistenti (ciò che rappresenta peraltro un obbligo di risanamento già insito nello stesso PUC-PPdM).

ad 3. L'accesso alla nuova zona è stato definito sulla base di un'attenta valutazione di diverse varianti presentate e discusse in uno specifico rapporto allegato agli atti pianificatori. Il traffico veicolare al servizio del nuovo impianto di compostaggio sarà concentrato durante il periodo di attività dei giorni feriali, mentre il fine settimana (periodo maggiormente sensibile per la fruibilità ricreativa del Parco) l'impianto resta chiuso. La via d'accesso è stata scelta in base a condizioni tecniche e di sostenibilità ambientale globale delle varianti considerate, tenuto conto anche della presenza della pista ciclabile che viene attraversata in un unico punto (e mai seguita), dove la precedenza e la sicurezza degli utenti è stata pure considerata negli approfondimenti effettuati.

- ad 4. In generale, con l'allestimento di un piano d'utilizzazione il Cantone promuove l'attuazione degli obiettivi pianificatori del piano direttore e di compiti cantonali, come pure la realizzazione di costruzioni d'interesse cantonale o sovracomunale (art. 44 cpv. 2 Lst). L'impianto di compostaggio di valenza sovracomunale è necessario per attuare la strategia di gestione dei rifiuti organici definita dal Consiglio di Stato. Ciò basta a giustificare la procedura pianificazione tramite PUC da parte dell'autorità cantonale, procedura che garantisce l'informazione e la partecipazione della popolazione e degli enti locali coinvolti. L'ubicazione presso il Pizzante individuata precedentemente dal Municipio di Locarno nell'ambito di un progetto di variante del PR di Locarno-Piano è stata confermata sulla base di uno studio specifico dell'intero comprensorio del Locarnese (aggiornamento del cap. C del PGR). [Per precisione va detto che la variante del PR è stata respinta dal Legislativo comunale non raggiungendo la maggioranza qualificata richiesta dall'art. 61 cpv. 2 LOC, pur ottenendo la maggioranza dei voti espressi (19 voti favorevoli, 11 contrari e 6 astenuti)].
- ad 5. Ubicazioni alternative sono in effetti state ricercate e valutate già nell'ambito dello studio per l'aggiornamento del cap. C del PGR, i cui risultati sono riassunti negli atti della variante del PUC-PPdM, quale giustificazione per la scelta dell'ubicazione completata dalle puntuali valutazioni, anche ambientali, svolte in questa sede. Tenuto conto dei criteri di scelta dell'ubicazione di un impianto di compostaggio di valenza sovracomunale al servizio del comprensorio del Locarnese, gli approfondimenti hanno indicato che non risultano siti idonei al di fuori del Piano di Magadino. Sulle ubicazioni alternative cfr. anche pto 5 dell'osservazione n. 1.
- È inoltre opportuno che l'impianto d'importanza sovracomunale trovi la sua ubicazione in una zona vincolata a questo tipo di attività e non all'interno di una zona per il lavoro (zona artigianale o industriale) già solo per il fatto che l'integrazione di tale impianto, per il suo dimensionamento al servizio dell'intero comprensorio del Locarnese, presenterebbe problemi (oggettivi e/o soggettivi) all'interno di un'esistente zona per il lavoro, in quanto sensibile per la presenza di addetti. Inoltre, questa scelta garantisce la continuità (oltre che una più diretta supervisione della qualità) dell'attività di compostaggio d'importanza sovra comunale.

Osservazione n. 3 - Pro Natura Ticino e WWF Svizzera italiana

Le due associazioni hanno presentato congiuntamente le osservazioni che seguono, indicando che restano fermamente contrarie all'ubicazione in località Pizzante e richiamando le perplessità già espresse da WWF nell'ambito della procedura di aggiornamento del cap. G del PGR. WWF aveva in particolare criticato la scelta di pianificare centri di compostaggio sovra comunali, esprimendosi a favore di centri di compostaggio delocalizzato o presso privati.

1. Ubicazioni alternative: l'impianto andrebbe ubicato prioritariamente in zona artigianale e industriale o altri terreni ad esempio situati sul delta della Maggia, presso l'IDA di Locarno (sinergie) o il sedime ex-Tommasetti. L'ubicazione al Pizzante non risulterebbe a ubicazione vincolata.
2. Pianificazione irrispettosa della volontà del Consiglio comunale di Locarno, che aveva respinto la variante di PR per lo spostamento della Compodino presso il Pizzante.
3. Ubicazione discosta che genererebbe il più elevato traffico indotto dei comparti analizzati dal PGR, decentralizzata rispetto al baricentro della produzione degli scarti verdi. Il traffico indotto sarebbe in conflitto con numerosi obiettivi del Parco: percorsi per la fruizione, ciclo-pista d'importanza nazionale. L'adeguamento degli accessi e delle piazze di scambio sarebbe in conflitto con gli obiettivi di rinaturazione dei canali del Piano e la conservazione del territorio agricolo.
4. Teleriscaldamento e serre: una nuova rete di tele-riscaldamento giustificerebbe la creazione di una nova zona serre incompatibile con il PUC-PPdM e con il PD e in conflitto con il paesaggio.

5. Interesse privato: la pianificazione sarebbe volta a favorire gli interessi del proprietario della ditta Compodino, che ha acquisito i terreni oggetto della nuova delimitazione della zona al servizio del nuovo impianto di compostaggio.
6. Conflitti con il paesaggio discendenti dalla realizzazione della sovrastruttura che si configurerebbe quale enorme capannone.
7. Conflitti con il vicino paesaggio palustre d'importanza nazionale, privandolo di un'area tampone (prodotti fitosanitari, concimi azotati) e di alimentazione di molte specie.
8. Contrasto con gli obiettivi del Parco del Piano di Magadino; in particolare la valorizzazione delle componenti naturali e la conservazione dei terreni agricoli, la fruizione e il traffico indotto.
9. Contrasto con la zona agricola e bilancio deficitario e insoddisfacente dell'area agricola: l'area restituita all'agricoltura dopo il risanamento della superficie in località Al Carcale non potrebbe essere considerata quale restituzione di territorio agricolo in quanto già lo è.

Valutazione del Consiglio di Stato:

Alcune osservazioni di WWF e Pro Natura sollevano temi già trattati nell'ambito della valutazione delle osservazioni dell'Associazione Quartiere Locarno-Piano di Magadino e dell'Associazione per un Piano di Magadino a misura d'uomo. Per questi motivi per queste osservazioni si richiamano qui, senza ripeterle nuovamente, le considerazioni esposte in precedenza. In particolare:

ad 1. cfr. pto 5 dell'osservazione n. 1.

ad 2. cfr. pto 4 dell'osservazione n. 2.

ad 4. cfr. pto 2 dell'osservazione n. 2.

ad 5. cfr. pto 7 dell'osservazione n. 1.

ad 8. cfr. pto 2 dell'osservazione n. 1.

ad 9. cfr. pto 1 dell'osservazione n. 1.

ad 3. Gli approfondimenti svolti nell'ambito dell'aggiornamento del cap. G del PGR per la ricerca dei siti idonei ad ospitare impianti regionali di compostaggio e biogas hanno basato le valutazioni su una selezione di criteri "positivi", tra i quali figura quello del baricentro, inteso quale centralità rispetto alla produzione di scarti vegetali e alla distribuzione di compost. Tutti i siti considerati per il comprensorio Piano di Magadino e Locarnese e Valli (tutti sul Piano) hanno ottenuto la valutazione "sito idoneo" per tale criterio, che non ha quindi assunto ruolo discriminante per la ricerca dell'ubicazione migliore. Secondo la SPAAS (preavviso allegato) l'ubicazione scelta presenta in particolare un buon grado di centralità o quantomeno un compromesso non penalizzante rispetto alle altre ubicazioni prese in considerazione.

Va pure rilevato che la produzione di compost, un concime di alto valore, non può essere considerata del tutto estranea al contesto agricolo. In ottica ambientale la SPAAS sottolinea che l'utilizzo di compost potrebbe indurre una riduzione dell'utilizzo di fertilizzanti di sintesi che esercitano un maggiore impatto sull'ambiente. La realizzazione del compost nelle vicinanze dei luoghi di produzione ma anche di destinazione determina un ulteriore vantaggio ambientale derivante dal contenimento dei trasporti.

L'adeguamento degli accessi e l'ubicazione delle piazzuole di scambio ha tenuto conto dello spazio riservato alle acque dei canali e la sottrazione di territorio agricolo che ne consegue è considerata e compensata dallo specifico bilancio Ltagr. La pianificazione delle piazzuole sul lato della strada opposto al corso d'acqua permette la valutazione del ripristino dell'allargamento stradale esistente sul lato verso il canale. Sul conflitto del traffico indotto dalla presenza del nuovo impianto con la mobilità lenta promossa nel Parco cfr. pto 3 dell'osservazione n. 2.

ad 6. Il tema del paesaggio è stato oggetto di profonda riflessione in quanto riconosciuto di grande importanza nel contesto del Parco del Piano di Magadino; il Rapporto di pianificazione non tenta peraltro in nessun modo di misconoscerlo o relativizzarlo. La realizzazione delle strutture necessarie al funzionamento dell'impianto di compostaggio è subordinata all'elaborazione di un Piano di quartiere che garantisca l'edificazione di un

insieme ordinato, unitario e coerente di elementi qualificanti. Al fine di concretizzare il principio generale di un'integrazione razionale, ordinata e armoniosa nel paesaggio, la modifica del PUC definisce l'obbligo di favorire progettualmente la relazione e l'integrazione dell'impianto prioritariamente con le vicine strutture esistenti delle discariche del Pizzante. In questo modo si realizza pienamente la nozione pianificatoria di ampliamento di una zona di utilizzazione già dedicata ad impianti per lo smaltimento e la gestione dei rifiuti. Poiché già le strutture delle discariche sono volumi unitari di dimensioni imponenti, per evitare la limitrofa realizzazione disordinata di elementi con funzioni e ingombri diversi il PUC impone la valutazione progettuale di un elemento unificatore, perimetrale o volumetrico, quale sovrastruttura di qualità, che proprio in riguardo della sua definizione non potrà rivelarsi un semplice "enorme capannone". Esso dovrà relazionarsi con le possenti strutture retrostanti senza tuttavia insidiarne la dominanza, restando in ogni caso al di sotto della metà della loro altezza. Il progetto (con e senza elemento unificatore) determinerà quale soluzione permetterà il rispetto di tale condizione alla luce dei principi imposti di integrazione armoniosa nel paesaggio e di relazione con le strutture del Pizzante nell'ambito della procedura edilizia.

ad. 7. La delimitazione della nuova zona per scopi pubblici non interferisce con il perimetro dell'oggetto n. 260 Piano di Magadino dell'Inventario federale delle zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale. Non interferisce neppure con l'oggetto 2304 Lanche al Pizzante dell'Inventario federale delle paludi d'importanza nazionale. Per quanto riguarda aree protette a livello cantonale, la nuova zona non incide neppure sulla riserva naturale Lanche al Pizzante-Isoletta, né sulla zona nucleo, né sulla zona cuscinetto nutrienti. L'area oggetto di pianificazione in questa sede non è quindi stata riservata (a livello federale o cantonale) alla protezione della natura; essa è piuttosto a disposizione di attività agricole di tipo intensivo.

Nondimeno, la pianificazione in atto contempla il rispetto delle vicine aree pregiate e protette a diverso titolo; la corretta gestione delle acque di percolazione dell'attività di compostaggio, vincolata dalla proposta pianificatoria, è un tema che dovrà essere ulteriormente approfondito a livello progettuale, integrando un concetto comprensivo di misure a carattere costruttivo e gestionale che dimostri la prevenzione di eventuali effetti pregiudizievoli.

Osservazione n. 4 - Osservatorio per la gestione ecosostenibile dei rifiuti OKKIO

OKKIO è decisamente contrario all'ubicazione presso il Pizzante e richiama le osservazioni già espresse nell'ambito della procedura per l'aggiornamento del cap. G del PGR. L'associazione si è in particolare espressa a favore del compostaggio delocalizzato e la pianificazione regionale di impianti di biogas ubicati in zona industriale e in vicinanza delle principali aree di produzione degli scarti. Nella propria presa di posizione OKKIO fa riferimento ai seguenti temi a sostegno dell'opposizione alla variante del PUC PPdM:

1. Interesse privato: la pianificazione sarebbe volta a favorire gli interessi del proprietario della ditta Compodino SA, che ha acquisito i terreni oggetto della nuova delimitazione della zona al servizio del nuovo impianto di compostaggio.
2. Contrasto con la zona agricola SAC. La proposta pianificatoria non risolverebbe il problema del recupero del territorio agricolo dell'ubicazione Compodino.
3. Conflitti con il vicino paesaggio palustre d'importanza nazionale.
4. Ubicazioni alternative segnatamente presso l'IDA di Gordola e alla Foce Maggia. L'impianto andrebbe collocato in zona artigianale e industriale. Alla località Pizzante non può essere attribuito lo statuto di ubicazione vincolante.
5. Pianificazione irrispettosa della volontà del Consiglio comunale di Locarno, che aveva respinto la variante di PR presso il Pizzante.
6. Conflitti con il paesaggio discendenti dalla realizzazione della sovrastruttura che si configurerebbe quale enorme e deturpante capannone.

7. Contrasto con gli obiettivi del Parco del Piano di Magadino; in particolare la valorizzazione delle componenti naturali e la conservazione dei terreni agricoli e il traffico indotto.
8. Ubicazione discosta che genererebbe il più elevato traffico indotto dei comparti analizzati dal PGR, decentralizzata rispetto al baricentro della produzione degli scarti verdi. Il traffico indotto sarebbe in conflitto con numerosi obiettivi del Parco: percorsi per la fruizione, ciclopista d'importanza nazionale. L'adeguamento degli accessi e delle piazze di scambio sarebbe in conflitto con gli obiettivi di rinaturazione dei canali del Piano e la conservazione del territorio agricolo.

Valutazione del Consiglio di Stato:

Le osservazioni di OKKIO sollevano temi già trattati nell'ambito della valutazione delle osservazioni dell'Associazione Quartiere Locarno-Piano di Magadino, dell'Associazione per un Piano di Magadino a misura d'uomo e di WWF e Pro Natura. Per questi motivi per queste osservazioni si richiamano qui, senza ripeterle nuovamente, le considerazioni esposte in precedenza. In particolare:

- ad 1. cfr. pto 7 dell'osservazione n. 1.
- ad 2. cfr. pto 1 dell'osservazione n. 1.
- ad 3. cfr. pto 7 dell'osservazione n. 3.
- ad 4. cfr. pto 5 dell'osservazione n. 2.
- ad 5. cfr. pto 4 dell'osservazione n. 2.
- ad 6. cfr. pto 6 dell'osservazione n. 3.
- ad 7. cfr. pto 2 dell'osservazione n. 1.
- ad 8. cfr. pto 3 dell'osservazione n. 3

Osservazione n. 5 - Azienda cantonale dei rifiuti

ACR conferma la disponibilità a concedere l'utilizzo di alcune aree già attribuite alle discariche del Pizzante anche al servizio del nuovo centro di compostaggio. Considerati gli approfondimenti nel frattempo svolti in merito alle reali sinergie realizzabili tra i due impianti e le sopravvenute modalità di gestione delle acque (immissione in canalizzazione del percolato) e del biogas (nuova torcia per fiammare) ACR chiede l'aggiornamento degli atti in merito.

Valutazione del Consiglio di Stato:

Gli atti sono stati aggiornati tenuto conto di quanto segnalato.

Osservazione n. 6 - Unione Contadini Ticinesi e Segretariato agricolo

UCT riconosce l'importanza e la necessità di destinare un'area di valenza sovracomunale per le necessità di attività di compostaggio e valorizzazione del biogas. L'Associazione ritiene che le attività di compostaggio e di produzione del biogas possano avvenire in luoghi distinti; la seconda in ogni caso in zona industriale esterna al Parco, mentre per la prima, l'ubicazione presso il Pizzante sarebbe troppo conflittuale per i seguenti motivi:

1. Interesse privato: la pianificazione sarebbe volta a favorire gli interessi del proprietario della ditta Compodino, che ha acquisito i terreni oggetto della nuova delimitazione della zona al servizio del nuovo impianto di compostaggio. UCT teme che ciò diventi un precedente per altre situazioni abusive analoghe anche nel Parco del Piano di Magadino.
2. Pianificazione irrispettosa della volontà del Consiglio comunale di Locarno, che non aveva accolto la variante di PR presso il Pizzante.

3. Ubicazioni alternative. La giustificazione dell'ubicazione presso il Pizzante non può essere un paragone con l'ubicazione dell'attuale impianto in località Al Carcale, in quanto tale situazione deve in ogni caso essere risanata.
L'impianto andrebbe collocato in zona artigianale o industriale con altri terreni (delta della Maggia, presso IDA di Locarno, sedime ex-Tommasetti). Alla località Pizzante non può essere attribuito lo statuto di ubicazione vincolante.
4. Conflitti con l'agricoltura e l'area SAC: il bilancio deficitario di zona agricola e area SAC sarebbe in contrasto con la LPT, il PD e le norme del PUC-PPdM. Il recupero dell'area oggi occupata in località Al Carcale (fmn 4050) non può concorrere al bilancio del contingente SAC.
5. Teleriscaldamento e serre: assenza di zone attrezzate per serre presso il Pizzante impedirebbe di utilizzare a favore del settore primario il calore prodotto dall'impianto.
6. Traffico indotto: l'ubicazione sarebbe decentralizzata rispetto al centro della produzione di scarti verdi e risulterebbe essere discosta, generando un volume di traffico in contrasto con gli obiettivi del Parco (traffico lento, consumo di territorio agricolo per adeguamento degli accessi e piazze di scambio).
7. Conflitti con il paesaggio discendenti dalla realizzazione della sovrastruttura che si configurerebbe quale capannone.

Valutazione del Consiglio di Stato:

Le osservazioni di UCT sollevano temi già trattati nell'ambito della valutazione delle osservazioni dell'Associazione Quartiere Locarno-Piano di Magadino, dell'Associazione per un Piano di Magadino a misura d'uomo e di WWF e Pro Natura. Per questi motivi per queste osservazioni si richiamano qui, senza ripeterle nuovamente, le considerazioni esposte in precedenza. In particolare:

- ad 1. cfr. pto 7 dell'osservazione n. 1.
- ad 2. cfr. pto 4 dell'osservazione n. 2.
- ad 3. cfr. pto 5 dell'osservazione n. 2.
- ad 4. cfr. pto 1 dell'osservazione n. 1.
- ad 5. cfr. pto 2 dell'osservazione n. 2.
- ad 6. cfr. pto 3 dell'osservazione n. 3
- ad 7. cfr. pto 6 dell'osservazione n. 3.

Osservazione n. 7 - Città di Locarno

Il Municipio di Locarno valuta positivamente l'avvio della procedura di variante al PUC-PPdM, così da finalmente trovare una soluzione pianificatoria ad un problema di rilevante importanza quale quello della gestione dei rifiuti organici.

La Città formula inoltre le seguenti osservazioni:

1. Compenso agricolo reale a mezzo del dezonamento di un'area APEP comunale: la variante essendo d'interesse sovracomunale, il compenso non incomberebbe all'ante pianificante. Il Comune di Locarno aveva pagato un contributo per sottrazione di territorio agricolo per la citata zona APEP di CHF 462'660.- (per 12'641 mq), mentre il Piano finanziario indica un indennizzo quantificato in CHF 130'000.- al massimo. Il Municipio chiede un indennizzo proporzionale a quanto precedentemente pagato, visto che utilizzo e idoneità agricola dei terreni non sarebbe mutata.
2. Il Municipio chiede
 - di individuare una soluzione alternativa per un posteggio pubblico quale struttura di servizio del Parco e di altre esigenze d'interesse pubblico che il Consiglio Comunale ha nel frattempo adottato quale proposta pianificatoria (revisione del PR Locarno-Piano) sull'area prevista per il dezonamento.

- di chiarire lo statuto pianificatorio della fascia sud dell'area oggetto di dezonamento, con riferimento all'art. 44bis NAPR-PdM e alla sua applicazione da parte del DT che, nei fatti, l'ha considerata SAC.
- di inserire nella variante in corso la modifica del tracciato del percorso ciclabile d'importanza nazionale.

Valutazione del Consiglio di Stato:

1. La stima presentata nel Programma di realizzazione (Piano finanziario) dell'indennizzo previsto al Comune di Locarno tiene in effetti conto della responsabilità del Cantone in quanto ente pianificante della variante del PUC-PPdM.
Il dezonamento interessa solo due fondi dell'intera zona APEP comunale (sulla quale è stato realizzato il centro sportivo intercomunale), il 35% dell'area in discussione ha inoltre perso valore di reddito agricolo (realizzazione di infrastrutture estranee alla zona agricola) e dovrà essere bonificata dal Cantone per rappresentare un'effettiva restituzione di territorio agricolo ai sensi della Ltagr.
2. Il Consiglio di Stato ritiene che la procedura per la pianificazione dell'impianto di compostaggio d'importanza sovracomunale non debba caricarsi di temi non direttamente pertinenti quali la pianificazione di posteggi pubblici al servizio del Parco o la modifica del percorso ciclabile. Lo statuto pianificatorio vigente dei terreni all'interno del PUC-PPdM è desumibile dal Piano delle zone; al di fuori della delimitazione della zona di competenza comunale citata l'area è zona agricola SAC.

Osservazione n. 8 - Comune di Cugnasco-Gerra

Il Municipio di Cugnasco-Gerra segnala di condividere e appoggiare le osservazioni presentate dall'Associazione Quartiere Locarno-Piano di Magadino.

Valutazione del Consiglio di Stato:

Si rimanda alla risposta alle Osservazioni n. 1.

IX. ASPETTI FINANZIARI E RICHIESTA DI CREDITO

I costi per l'attuazione della pianificazione in oggetto che pone le basi alla realizzazione dell'impianto di compostaggio sovracomunale al servizio del comprensorio del Locarnese possono essere così ricapitolati (cfr. anche varianti PUC-PPdM, capitolo 7.1 Piano finanziario):

	CHF
Basi progettuali e RIA pianificatorio	156'000
Compenso agricolo	184'000
Bonifica mappali n. 4499 e 4500 (progetto e esecuzione)	40'000
Acquisto dei diritti immobiliari	181'000
Piazzuole di scambio sull'accesso (progetto e esecuzione)	200'000
Indennizzo Comune di Locarno	max 130'000
Costi diversi, imprevisti	109'000
TOTALE	1'000'000

I suddetti costi saranno in parte coperti dai proventi per la concessione d'uso dei terreni.

I costi per la progettazione di dettaglio dell'impianto e per la sua realizzazione saranno a capo del futuro gestore e proprietario delle infrastrutture.

Come indicato al capitolo IV, il compenso agricolo sostitutivo per il territorio agricolo sottratto ammonta a CHF 183'592. Questo importo è integrato nel credito complessivo richiesto per l'attuazione delle varianti del PUC-PPdM, da stanziare da parte del Parlamento cantonale. Esso sarà accreditato al conto 200.90.120 "Deposito per acquisto aree agricole" della Sezione dell'agricoltura.

X. RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE ED IL PIANO FINANZIARIO

La pianificazione degli impianti di compostaggio sovracomunali contenuti nel cap. G del PGR è coerente con le linee direttive.

L'approvazione del presente messaggio non comporta spese di gestione corrente per il Cantone, mentre l'investimento necessario è previsto nel Piano finanziario al settore 53 "Raccolta ed eliminazione rifiuti", posizione 532 Eliminazione rifiuti, collegata agli elementi WBS 731 53 2065 "Impianto compostaggio Pizzante" per le uscite, l'investimento sarà in parte recuperato tramite i proventi per la concessione d'uso dei terreni.

L'allegato decreto legislativo è approvato secondo il principio della maggioranza semplice dei votanti in Gran Consiglio.

XI. CONCLUSIONI

L'approvazione delle varianti del PUC del Parco del Piano di Magadino in oggetto è necessaria per assicurare le corrette basi pianificatorie per la realizzazione dell'impianto di compostaggio sovracomunale al servizio del comprensorio del Locarnese e valli in seguito al necessario smantellamento e ripristino dei terreni occupati dalla ditta Compodino SA, che svolge attualmente questo compito –per motivi storici- in difetto delle basi pianificatorie ed autorizzative necessarie.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il Consiglio di Stato chiede al Gran Consiglio di approvare le annesse varianti del PUC-PPdM "Impianto di compostaggio d'importanza sovracomunale in località Pizzante", di aderire all'esame dell'impatto sull'ambiente proposto dal Servizio cantonale competente e di stanziare il credito necessario per la loro attuazione.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, Claudio Zali

Il Cancelliere, Arnaldo Coduri

Allegato:

- Preavviso della Sezione protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS) del 31 gennaio 2018

Documenti di riferimento:

- Fascicolo *Piano di utilizzazione cantonale (PUC) del Parco del Piano di Magadino, Varianti Impianti di compostaggio d'importanza sovracomunale in località Pizzante* – marzo 2018, contenente: Rapporto di pianificazione, Programma di realizzazione, Norme di attuazione
- Piano delle zone – 1:5000 – marzo 2018
- Piano dell'urbanizzazione / Tavola complementare – 1:5000 (estratti piazzuole 1:1000) / 1:17000 – marzo 2018
- Fascicolo *Valutazione di impatto ambientale di fase I, Rapporto di impatto ambientale ai sensi dell'OEIA* – gennaio 2018, contenente il Rapporto tecnico e gli allegati
- Fascicolo *Rapporto tecnico, Basi progettuali* – ottobre 2016, contenente Relazione tecnica e Allegato
- Fascicolo *Traffico indotto e accessibilità stradale* – agosto 2014, Aggiornamento novembre 2017, e relativa planimetria
- Fascicolo *Ripristino terreni agricoli ai mappali 4499 e 4500 Locarno RFD* – 17 novembre 2017

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'approvazione delle varianti del Piano di utilizzazione cantonale del Parco del Piano di Magadino Impianto di compostaggio d'importanza sovracomunale in località Pizzante e stanziamento di un credito di 1'000'000 di franchi per la sua attuazione

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

richiamati

- la Legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979;
- gli articoli da 44 a 53 della Legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST);
- la Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983;
- l'ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente del 19 ottobre 1988 (OEIA);
- il Piano cantonale di gestione dei rifiuti;
- il messaggio 18 aprile 2018 n. 7524 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

Sono approvate le varianti del Piano di utilizzazione cantonale del Parco del Piano di Magadino Impianto di compostaggio d'importanza sovracomunale in località Pizzante.

Articolo 2

È approvato lo stanziamento di un credito di 1'000'000 di franchi per l'attuazione delle varianti del Piano di utilizzazione cantonale del Parco del Piano di Magadino Impianto di compostaggio d'importanza sovracomunale in località Pizzante.

Articolo 3

Il credito di cui all'articolo 2 è iscritto al conto investimenti del Dipartimento del territorio, Divisione dell'ambiente, Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo.

Articolo 4

Sono vincolanti i provvedimenti previsti dal Rapporto d'impatto ambientale (RIA) e completati dalle indicazioni contenute nella valutazione del Servizio della SPAAS del 31 gennaio 2018 in qualità di Servizio cantonale per la protezione dell'ambiente.

Articolo 5

La sottrazione di terreno agricolo è regolata dalle norme legislative vigenti.

Articolo 6

Il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.

Articolo 7

Il Dipartimento è incaricato di pubblicare le varianti del PUC del Parco del Piano di Magadino Impianto di compostaggio d'importanza sovracomunale in località Pizzante secondo le modalità stabilite dall'art. 46 cpv. 2 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011(LST) e dall'art. 65 del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLST), come pure il rapporto dell'impatto sull'ambiente e la valutazione della SPAAS del 31 gennaio 2018 conformemente all'art. 20 dell'ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente del 19 ottobre 1988 (OEIA) indicandone i mezzi di impugnazione.

Articolo 8

Contro il presente decreto è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione.